



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA SARDEGNA

LA COMMISSIONE REGIONALE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

Vista la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

Visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”;

Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n.89 del 24 giugno 2014*”, in particolare gli articoli 32 e 39;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Visto il decreto Direttoriale Generale 29 gennaio 2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Patricia Olivo l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, il quale ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 29 Agosto 2014, n. 171, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna di cui al relativo articolo 39;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131*”, Parte III, in particolare, gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il verbale della seduta del 3 luglio 1981 della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali della provincia di Cagliari, in cui l’allora Soprintendente ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici delle province di Cagliari e Oristano ha proposto di “*sottoporre ai vincoli*” della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e 4, la località della Giara sita nei comuni di Barumini, Genuri, Gesturi, Setzu, Tuili, illustrando le caratteristiche della zona e producendo un’ampia documentazione fotografica, e per la quale nella medesima seduta la suddetta Commissione ha richiesto di ampliare i relativi limiti di vincolo;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 1, punti n. 3 e n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e degli artt. 9 e 10 del Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, relativa alla località della Giara sita nei comuni di Barumini, Genuri, Gesturi, Setzu, Tuili, individuata su carta IGM, come definitivamente deliberata nella successiva seduta in data 9 luglio 1981 della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali della provincia di



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA SARDEGNA

Cagliari con accoglimento dell'ampliamento del vincolo come predisposto dal Soprintendente sulla base di quanto richiesto dalla Commissione medesima nella richiamata seduta del 3 luglio 1981, di cui si riportano di seguito le motivazioni:

“... la zona della “Giara di Gesturi” fa parte di un territorio più vasto denominato “Marmilla” che costituiva un canale marino che andava dalla fossa del Campidano fino alla zona tra gli abitati di Nurallao e Laconi.

Tutta questa regione fu interessata da tre fasi: sedimentaria - effusiva - e quindi da una fase di sollevamento e neoformazione.

Il tempo e l'azione corrosiva delle acque meteoriche e degli altri agenti esogeni hanno determinato l'attuale orografia di questa regione con alcune zone a forte inclinazione e caratteristici altipiani chiamati “Giare”.

Una di queste, sicuramente la più interessante fra tutte per le caratteristiche botanico faunistiche è la Giara di Gesturi che si estende da Sud-Est a Nord-Ovest per circa Km. 12 di lunghezza e Km. 4 di larghezza, su una superficie di circa 45 Kmq. Con un'altezza massima sul livello del mare di m. 606 ed una altezza media di circa 560 m s.l.m.

Su di essa sono riconoscibili due centri eruttivi, con la tipica forma tronco conica di un vulcano da cui è fuoriuscito il magma che ha dato origine all'attuale cappello basaltico della Giara.

Questi due piccoli monti sono chiamati rispettivamente “Zepparedda” (m 609 s.l.m.) e “Zeppara Manna” (m 580 s.l.m.).

*Il paesaggio offerto dalla Giara è di una omogeneità notevole in virtù della flora che lo arricchisce di mutevoli toni di verde nel sottobosco formato da Mirto e da altre essenze quali: *Cistus monspeliensis*; *Olea oleaster*; *Euphorbia characias* e il *Pistacia lentiscus* con lo strato arboreo dominato da querce da sughero (*Quercus suber*) mentre sui versanti freschi domina la Roverella (*Quercus pubescens*).*

L'altopiano della Giara è paesaggisticamente notevole, offrendosi alla vista dell'osservatore come una singolarità geologica nella sua globalità, da tutta la vallata che lo circonda e che si estende a vista d'occhio per alcuni chilometri rivelandosi quindi anche un eccezionale punto di belvedere panoramico.

Altro elemento caratterizzante questo paesaggio sono i Nuraghi, di cui alcuni in ottimo stato di conservazione, planimetricamente disposti lungo il costone della Giara che si rivelano come una singolarità geologica nella sua globalità, da tutta la vallata che lo circonda e che si estende a vista d'occhio per alcuni chilometri rivelandosi quindi anche un eccezionale punto di belvedere panoramico.

Altro elemento caratterizzante questo paesaggio sono i Nuraghi, di cui alcuni in ottimo stato di conservazione, planimetricamente disposti lungo il costone della Giara che si rivelano come degli interventi architettonici perfettamente integrati nella purezza del paesaggio. Addentrandoci all'interno dell'altopiano si scopre il vero volto di questo stupendo paesaggio naturale.

Infatti percorrendo i numerosi sentieri che attraversano il territorio si incontrano le capanne costruite con pietra del luogo e coperte col tetto a frasche, che si offrono quasi improvvisate alla vista dell'osservatore completando con spontaneità l'ambiente che le circonda. In alcuni casi esse sono incorniciate da recinti in pietra di forma circolare che sono usati dai pastori per il ricovero del bestiame.

Paesisticamente e geologicamente più interessanti sono i cosiddetti “Lagheti della Giara”, che sono depressioni formatesi nello strato basaltico che con la stagione delle piogge accumulano l'acqua da cui la denominazione di lagheti.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA SARDEGNA

Essi sono asciutti nel periodo estivo e offrono un curioso quanto interessante paesaggio presentandosi come delle radure disseminate di pietre anche di grosse dimensioni, che lo strato d'acqua che le circonda in altri periodi ha colorato di scuro fino al livello che raggiunge il precipitato strato d'acqua.

Queste acque in parte penetrano nelle fratture dello strato basaltico e fuoriescono a valle creando delle sorgenti di buona portata, a volte invece formano sull'altopiano dei piccoli corsi d'acqua che riversandosi a valle, lungo le pendici della Giara, hanno formato dei canali o "Scale" che hanno costituito per lungo tempo l'unica via d'accesso all'altopiano.

Lungo le rive di questi laghetti possiamo incontrare i famosi "Cavallini della Giara" che costituiscono una singolarità unica per la Sardegna, sia come popolazione (circa 500 individui) che come potenzialità genetica della specie.

A completare il quadro faunistico della zona si uniscono cinghiali, volpi e gatti selvatici sardi, mentre molto ricca e interessante è la fauna ornitologica come Astori, Poiane, Pernici sarde, Saltimpali e Corvi imperiali. Complessivamente quindi l'altopiano della Giara presenta degli aspetti paesistici, nonché floristico-vegetazionali di notevole importanza ambientale, culturale ed economica, per le sue peculiari omogeneità territoriali disposte ad una trasformazione in ecosistema guidato.

Tutto il territorio è meritevole di protezione contro pericoli di antropizzazione, irresponsabili introduzioni di fauna alloctona e da una incontrollata attività venatoria, pericoli questi tutt'altro che remoti e che se non affrontati sciuperebbero irrimediabilmente le caratteristiche ambientali di questa zona così stupendamente conservata, per consentire tutto ciò è necessario che la Giara stessa sia adeguatamente protetta al piede includendo anche i territori dei paesi di Setzu, Genuri, Gesturi, Tuili e Barumini";

Considerato che la proposta fatta propria dalla suddetta Commissione nella riunione del 9 luglio 1981 è stata affissa agli albi dei comuni interessati, e in particolare all'Albo Pretorio del Comune di Barumini dal 30.09.1981 al 16.03.1982, come dallo stesso Comune certificato il 16 marzo 1982;

Viste le osservazioni presentate dal Comune di Barumini in data 9 dicembre 1981, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con le quali si chiede l'esclusione del centro abitato dalla perimetrazione del vincolo;

Viste le controdeduzioni elaborate dalla Regione Autonoma Sardegna e fatte proprie dall'allora Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici delle province di Cagliari e Oristano e ora dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna, e di nuovo inviate da quest'ultima all'Amministrazione Comunale di Barumini in data 23 luglio 2018, con nota prot. n. 15748, con le quali si rigettano motivatamente le richieste del Comune;

Preso atto che i decreti di vincolo relativi ai territori comunali contermini a quello di Barumini, ricompresi nel perimetro della medesima proposta di dichiarazione di notevole interesse, in particolare per i comuni di Gesturi, Tuili, Setzu, Genuri, sono stati conclusi nel 1983 con decreti dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna (Setzu - 24 marzo 1983, Genuri - 24 marzo 1983, Tuili - 9 maggio 1983, Gesturi - 9 maggio 1983);



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA SARDEGNA

Considerato che l'area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna, con nota prot. 8427 del 20 aprile 2018, e che permangono i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Considerati i contenuti della Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 13/ 2017;

Considerato che nell'area ricade il Sito denominato “*Su Nuraxi di Barumini*”, inserito nella lista del patrimonio UNESCO nell'anno 1997;

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato con nota prot. n. 5230 del 27.04.2018 di ritenere di non essere competente al perfezionamento della proposta in questione atteso che «*il trasferimento delle funzioni amministrative attinenti alla protezione delle bellezze naturali in favore della Regione Sardegna è avvenuto in forza dell'art. 57 del DPR n. 348 del 19 giugno 1979, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia solo a seguito dell'approvazione della legge ordinaria relativa alla copertura finanziaria, risalente all'anno 1983*».

Considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna ha provveduto a trasmettere informativa del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico con nota prot. n. 15677 del 23 luglio 2018, inoltrata al Comune di Barumini e tramite pubblicazione di avviso sul proprio sito istituzionale;

Vista la deliberazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna, ai sensi dell'art. 39, comma. 2, lett. g) del D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 24 luglio 2018 - come rilevabile dal pertinente verbale di seduta - che ha esaminato la documentazione suddetta dalla quale si evincono descrizioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento;

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile in ogni caso confermare la sottoposizione a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dell'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;

Considerato l'obbligo stabilito a carico dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, dall'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione;

Considerato l'obbligo stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i predetti di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA SARDEGNA

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ricadente nel Comune di Barumini e graficamente rappresentata nell'allegata cartografia al presente decreto con linea verde continua e chiusa, è stata allora delimitata dalla Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali della provincia di Cagliari con *«la seguente linea: a partire dal limite comunale tra i Comuni di Tuili e di Barumini, a quota 203 sulla strada comunale Tuili-Barumini sino ad incrociare la S.S. 197 in prossimità della quota 159, da qui in linea retta fino a "Brunco S. Nicola", punto geodetico a quota 269 e ancora in linea retta sino al punto in cui si incrociano la S.S. 197 e il confine comunale di Gesturi in prossimità del km. 47, quindi si prosegue lungo il confine tra Barumini e Gesturi fino ad arrivare a quota 203, punto di partenza della perimetrazione»*;

Ritenuto che detta area del Comune di Barumini, delimitata come nell'allegata cartografia, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1, punto 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e agli artt. 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (ovvero all'art. 136 comma 1, lett. c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), per i motivi indicati nel verbale della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Cagliari di cui alle sedute del 3 luglio 1981 e successivamente del 9 luglio 1981;

Ritenuto che l'area denominata *Zona della Giara di Gesturi nel Comune di Barumini*, sita nel Comune di Barumini, come individuata nell'allegata cartografia, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Considerato che il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Autonoma della Sardegna hanno sottoscritto il 19 febbraio 2007 il Protocollo d'Intesa ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la copianificazione del relativo piano paesaggistico regionale, nonché il 18 aprile 2018 il relativo nuovo Disciplinare di attuazione, e che nell'ambito delle suddette attività è inclusa la definizione di tutte le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici così come individuati all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il verbale n. 9 del 16 luglio 2018 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali, trasmesso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 19942 del 23 luglio 2018;

DICHIARA

che l'area denominata *Zona della Giara di Gesturi nel Comune di Barumini*, sita nel Comune di Barumini - di cui alla proposta di dichiarazione in premessa -, così come individuata nell'allegata cartografia che fa parte integrante del presente decreto insieme ai verbali del 3 luglio 1981 e del 9 luglio 1981 della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali della provincia di Cagliari, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte Terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA SARDEGNA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna provvederà alla trasmissione al Comune di Barumini del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Cagliari, Decreto n. 98 del 30 luglio 2018

Il Presidente della Commissione Regionale

IL SEGRETARIO REGIONALE

Patricia Olivo

FIRMATO DIGITALMENTE

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per la Sardegna all'indirizzo www.sardegna.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.